

## . Fondo rischi spese legali

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si determina una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

A tal fine, deve essere costituito un apposito fondo rischi. Nel caso, invece, in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata.

L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, potranno essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, qualora il nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio imponga modifiche allo stanziamento.

Si precisa quanto segue, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Avvocatura civica metropolitana, in ordine allo stato delle vertenze in essere, come sotto-specificate.

Per il 2021 la situazione si è consolidata in maniera ancor più favorevole rispetto agli anni precedenti in ragione dell'avvenuta conclusione di alcune vicende giudiziarie che a causa del successo ottenuto con il deposito di sentenze favorevoli, quantomeno nel primo grado di giudizio, consentono di contenere le previsioni di rischio incidenti sul fondo.

In particolare la situazione rappresentata dall'avvocatura può essere riassunta nella seguente:

- 1) INPGI: l'istituto previdenziale dei giornalisti ricorre per vedersi riconosciuto il mancato versamento di contributi in relazione all'impiego di tre addetti stampa nella precedente consiliatura. L'appello è stato parzialmente accolto e la relativa sentenza già impugnata in sede di cassazione.

Attualmente l'INPGI non ha chiesto di dare esecuzione alla sentenza d'appello (per una somma di € 260.000), ma è in facoltà dell'Istituto, potervi procedere.

Nel corrente anno è possibile prevedere il deposito della sentenza di ultimo grado e, conseguentemente, con la massima prudenzialità è stimabile un'eventuale condanna per la complessiva somma di € 350.000, comprensiva di spese,

- 2) AGRIFONDIARIA srl + AGRICOLA srl: domanda di risarcimento per allagamento acque meteoriche dei fondi di proprietà dei ricorrenti, pari ad € 100.000 conseguenti ai lavori eseguiti dalla Provincia sulla nuova viabilità provinciale della zona. Chiamata in causa delle Ass.ni Generali per garanzia assicurativa, di Brussi Costruzioni srl quale ditta esecutrice dei lavori, e del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per il concesso parere di compatibilità

idraulica. Causa attualmente pendente in grado d'appello presso il Tribunale superiore delle Acque di Roma.

- 3) Gli eredi di un ex dipendente provinciale hanno promosso ricorso per vedersi riconosciuto il danno diretto e differenziale asseritamente patito a causa del decesso del congiunto per mesotelioma pleurico per esposizione ad amianto, in tesi avvenuta durante il periodo di servizio presso istituto scolastico provinciale. Allo stato non sono stati quantificati i danni, ma si ritiene, secondo la giurisprudenza prevalente, di poter prudenzialmente indicare in € 300.000 la somma oggetto di denegata condanna, in relazione agli andamenti giurisprudenziali territoriali relativi a vicende analoghe. Di recente, però, la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto, confermando, quindi la vittoria dell'Ente. Sono pendenti i termini per il ricorso in Cassazione.
- 4) Si ritiene prudenziale un accantonamento nella misura di massima cautela pari ad € 1.000.000 con riferimento all'anno in ragione del corrente giudizio di opposizione al licenziamento avanzato in via diretta da n. 6 ex dipendenti APT nei confronti dell'Ente, comprensivo, però anche dell'eventuale chiamata in solidarietà o surrogazione da parte di altri 15 ex dipendenti che non hanno direttamente vocato in giudizio l'Ente
- 5) Nell'ambito dell'attività della stazione appaltante (SUAVE) sono stati proposti ricorsi avverso l'aggiudicazione di pubbliche gare, nell'ambito dei quali i ricorrenti hanno proposto anche istanza risarcitoria; pur tenuto conto dell'aleatorietà ordinaria di tali istanze e valutato il valore complessivo degli appalti "sub iudice" si ritiene – sempre con intento massimamente prudenziale – di individuare, quale possibile somma risarcitoria, in misura percentuale sul valore degli appalti, la cifra di € 70.000.
- 6) VARIE: sempre a fini di massima cautela e prudenzialità nella valutazione dei rischi da soccombenze giudiziali o copertura di accordi transattivi, si ritiene opportuno indicare una ulteriore somma pari ad € 100.000,00, anche per far fronte ad eventuali richieste di somme impreviste e a titolo di provvisionale.

Sempre ai fini di corretta prospettiva di bilancio, già in questa sede si ritiene indicare per tutto il triennio l'opportunità di mantenere a fondo rischi soccombenze la somma attualmente prevista pari ad euro 2.000.000,00, con la necessaria e doverosa avvertenza che, pur a seguito di attenta valutazione e attenendosi a criteri estimatori di produzione giurisprudenziale e di prassi, trattasi di quantificazioni connotate, per intrinseca natura, da aleatorietà nell'"an" e nel "quantum".

Tale fondo è da considerarsi ampiamente congruo per cui non è necessario accantonare alcun importo per il prossimo triennio.

Il dirigente dell'Area Legale

Avv. Giuseppe Roberto Chiaia

*(con firma digitale)*